



AZIENDA SANITARIA LOCALE AL

Sede legale: Via Venezia 6
15121 Alessandria
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Deliberazione del Direttore Generale n. del

OGGETTO:

.....UVTWVWT C'RTQRQGP VG

il Responsabile del Procedimento
artt. 5 – 6 L. 7.8.90 n. 241

Il Responsabile

Registrazione contabile

Esercizio

Conto

Importo

Il Dirigente Responsabile

Eseguibile dal

Trasmessa alla Giunta Regionale in data

approvata in data

Trasmessa al Collegio Sindacale in data

Pubblicata ai sensi di legge dal

si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell'albo pretorio informatico dell'Azienda dalla data indicata per 15 gg. consecutivi (art.32 L. 69/2009)

Il Dirigente Amministrativo SC Affari Generali -Relazioni istituzionali-
Tutele-Attività Ispettiva

OGGETTO: Nomina del Direttore Sanitario dell'ASL AL – Dott.ssa Paola Costanzo

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.Lgs. n. 502 del 30/12/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22/10/2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e dei relativi ambiti territoriali;

Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell'Azienda Sanitaria Locale AL;

Premesso che con D.G.R. n. 16-6935 del 29/05/2018 la Regione Piemonte ha provveduto alla nomina del Direttore Generale dell'ASL AL, per la durata di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 1 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. che prevede che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario siano nominati dal Direttore Generale;

Visti in particolare:

- l'art. 3, commi 7 e 11 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 e s.m.i., in cui sono indicati, tra l'altro, i requisiti necessari per accedere all'incarico di Direttore Sanitario d'Azienda, nonché i casi di incompatibilità;
- l'art. 3 bis, commi 8 e 11, del medesimo D.Lgs. che tra l'altro dispone che il rapporto di lavoro del Direttore Sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato di prestazione d'opera intellettuale, stipulato in osservanza delle disposizioni normative contenute nel libro V, tit. III del codice civile;
- l'art. 18 della L.R. 24/01/1995 n. 10 che disciplina, altresì, la nomina del Direttore Sanitario delle Aziende Sanitarie Regionali;
- il D.P.C.M. n. 502 del 19/07/1995 e s.m.i. che fissa i contenuti del contratto di prestazione d'opera intellettuale, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti;
- la D.G.R. n. 48-4415 del 19/12/2016 ad oggetto "*Direttori generali, amministrativi, sanitari, delle Aziende sanitarie regionali. Approvazione schemi tipo di contratto di prestazione d'opera intellettuale. Revoca D.G.R. n. 11-1321 del 20/04/2015*";

Visto altresì il D.Lgs. n. 39 del 8/04/2013 ad oggetto "*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della Legge 6/11/2012, n.190*";

Ritenuto indispensabile per assicurare il pieno e corretto espletamento delle attività istituzionali procedere alla nomina del Direttore Sanitario di questa Azienda, scelto tra persone in possesso dei requisiti di legge coerenti rispetto alle funzioni da svolgere;

Visto il curriculum formativo e professionale della dott.ssa Paola COSTANZO, nata a Casale Monferrato (AL) l'8.12.1960, conservato agli atti, dal quale si evince la sussistenza in capo alla stessa dei requisiti di legge per la suddetta nomina;

Visto lo schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale dei Direttori Sanitari/Amministrativi delle Aziende Sanitarie Regionali, approvato dalla Regione Piemonte in allegato (allegato B) alla sopra citata D.G.R. n. 48-4415 del 19/12/2016;

Considerato che ai sensi dell'art. 2 del citato contratto di prestazione d'opera intellettuale il Direttore Sanitario si impegna ad esercitare le funzioni stabilite dal D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. nonché dalle norme e dagli atti di programmazione nazionali e regionali;

Dato atto che il trattamento economico del Direttore Sanitario, nel rispetto delle norme succitate e ai sensi della D.G.R. n. 13-4058 del 17/10/2016, viene determinato nella misura dell'80% del trattamento base del Direttore Generale oltre alla ulteriore quota incentivante nella misura massima del 20% del compenso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati dal Direttore Generale, ferme restando le integrazioni per la partecipazione a corsi di formazione manageriale obbligatoria ed a iniziative di studio e di aggiornamento previste dalla Regione;

Tutto ciò premesso ed effettuate le opportune valutazioni, si ritiene di nominare Direttore Sanitario la Dott.ssa Paola COSTANZO, nata a Casale Monferrato (AL) l'8.12.1960, in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'assunzione della carica, come da curriculum formativo professionale depositato agli atti;

Dato atto che non sussiste nei confronti della Dott.ssa Paola COSTANZO alcuna delle condizioni ostative alla nomina di cui all'art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. né alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui al comma 9 del medesimo articolo, come da dichiarazione di accettazione alla nomina di cui alla nota registrata con prot. n. 64098 del 14.06.2018;

Preso atto che la nomina a Direttore Sanitario determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto ai sensi dell'art. 3-bis c.11 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 28, c. 2 L.R. 10/1995;

DELIBERA

1. di nominare, per le motivazioni indicate in premessa, Direttore Sanitario dell'ASL AL, la Dott.ssa Paola COSTANZO, nata a Casale Monferrato (AL) l'8.12.1960, in considerazione dei requisiti di legge coerenti rispetto le funzioni da svolgere, a decorrere dal 18.06.2018 e per la durata di anni tre, salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 2, dell'allegata bozza di contratto;
2. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. il contratto del Direttore Sanitario è regolato da specifico contratto di diritto privato il cui schema tipo, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, è stato redatto in conformità alla D.G.R. n. 48-4415 del 19/12/2016;
3. di dare atto che il trattamento economico del Direttore Sanitario, nel rispetto delle norme succitate e ai sensi della D.G.R. n. 13-4058 del 17/10/2016 viene stabilito nella misura dell'80% del trattamento base del Direttore Generale oltre alla ulteriore quota incentivante nella misura massima del 20% del compenso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati dal Direttore Generale, ferme restando le integrazioni per la partecipazione a corsi di formazione manageriale obbligatoria ed a iniziative di studio e di aggiornamento previste dalla Regione;

4. di dare atto, altresì, che gli oneri graveranno sugli specifici conti di spesa del Bilancio di competenza dell'ASL AL;
5. di trasmettere il presente atto, per conoscenza, alla Regione Piemonte – Direzione Sanità, Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR;
6. di trasmettere copia della presente deliberazione, per opportuna conoscenza, al Collegio Sindacale;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28, c. 2 L.R. 10/1995, stante l'urgenza di assicurare la regolarità di funzionamento dell'ASL.

Copia
in pubblicazione

REGIONE PIEMONTE – A.S.L. AL

Codice Fiscale – Partita IVA n. 021900140067

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

Premesso:

- che la Giunta Regionale, con deliberazione 29 maggio 2018, n. 16-6935, ha nominato il dr. Antonio Brambilla Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale AL;
- che in tale qualità il dr. Antonio Brambilla con deliberazione n. del ha nominato la dott.ssa Paola COSTANZO Direttore Sanitario dell'Azienda medesima;
- che la dott.ssa Paola COSTANZO ha prodotto formale dichiarazione attestante l'assenza di situazioni ostative all'assunzione della carica di Direttore Sanitario di cui all'art. 3 comma 11 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che la dott.ssa Paola COSTANZO ha inoltre dichiarato l'insussistenza delle cause di incompatibilità, inconfiribilità dell'incarico, ostative alla nomina o alla prosecuzione dell'incarico di cui all'art. 66 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nonché agli artt. 3, comma 1 lett. e, 5, 8, 10, 14 del D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.;

Visto il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 e s.m.i., avente ad oggetto "Regolamento recante le norme sul contratto del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere" che all'art. 2, comma 1 prevede che ai sensi dell'art. 3-bis, comma 8 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. il rapporto di lavoro del Direttore Sanitario/Amministrativo è regolato da contratto di diritto privato stipulato in osservanza delle norme del Titolo terzo del libro quinto del Codice Civile;

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;

Vista la L.R. 24 gennaio 1995, n. 10;

Vista la L.R. 6 agosto 2007, n. 18;

T R A

Il dott. Antonio BRAMBILLA nato a Cologno Monzese (MI) il 26/12/1954, che interviene e agisce in rappresentanza dell'Azienda Sanitaria Locale AL (C.F.- Partita IVA 02190140067) quale Direttore Generale pro tempore della medesima, domiciliato per gli atti relativi al presente contratto presso la sede legale dell'ASL AL sita in Alessandria - Via Venezia 6

E

La dott.ssa Paola COSTANZO nata a Casale Monferrato (AL) l'8.12.1960 (C.F. ...omissis...) residente...omissis..., domiciliata per gli atti relativi al presente contratto presso la sede legale dell'ASL AL sita in Alessandria - Via Venezia 6 ai sensi dell'articolo 2230 del Codice Civile,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Durata)

1. Il Direttore Generale dell'ASL AL conferisce alla dott.ssa Paola COSTANZO, che accetta, l'incarico di Direttore Sanitario dell'Azienda medesima.
2. L'incarico ha durata di 3 anni dalla data di stipulazione del presente contratto, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2.

Art. 2 (Oggetto)

1. La dott.ssa Paola COSTANZO si impegna ad esercitare le funzioni stabilite dal D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., nonché dalle norme e dagli atti di programmazione nazionali e regionali. Nelle funzioni di Direttore Sanitario sono comprese anche quelle che sia tenuto a svolgere in caso

di vacanza, assenza o impedimento ed eventualmente per delega del Direttore Generale.

2. La dott.ssa Paola COSTANZO, nella sua qualità di Direttore Sanitario, risponde al Direttore Generale del raggiungimento degli obiettivi fissati dallo stesso ed è oggettivamente responsabile del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti a lui affidati, nonché della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni la dott.ssa Paola COSTANZO - nel rispetto delle norme di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ed alla Legge Regionale n. 14/2014, recanti norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi - è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza quali disciplinati dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e del Regolamento UE n. 2016/679.

Art. 3 (Obbligo di fedeltà ed esclusività)

1. Il Direttore Sanitario si impegna a svolgere le funzioni di cui al precedente art. 2 a tempo pieno e con impegno professionale esclusivo a favore dell'Azienda Sanitaria. Il Direttore Sanitario, qualora sia iscritto ad un albo o elenco professionale, deve comunicare all'Ordine o Collegio competente la sospensione dell'attività professionale per il periodo di durata del presente contratto.

Art. 4 (Compenso)

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto è corrisposto al Direttore Sanitario, per tutta la durata contrattuale, un compenso annuo, omnicomprensivo, di € 108.000,00 (Euro centoottomila/00), al lordo di oneri e di ritenute di legge. Il compenso

stabilito è corrisposto in dodici quote mensili posticipate di pari ammontare. Con la sottoscrizione del contratto la dott.ssa Paola COSTANZO accetta il compenso riconoscendo al predetto effetti pienamente remunerativi della propria prestazione.

2. Il trattamento economico di cui al comma precedente ha carattere di onnicomprensività e, in particolare, comprende le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni.
3. Al Direttore Sanitario, per lo svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti apicali del Servizio Sanitario.
4. Il corrispettivo di cui al comma 1 è integrato della somma di € 3.615,00 (euro tremilaseicentoquindici/00) quale contributo per la documentata partecipazione a corsi di formazione manageriale e/o ad iniziative di studio ed aggiornamento promosse dalla Regione ed a quelle cui il Direttore partecipi per esigenze connesse al proprio ufficio riservandosi la Regione di richiedere, annualmente, la relazione sullo sviluppo del percorso formativo.

La somma di cui sopra, a carico dell'Azienda Sanitaria, deve intendersi come limite annuo di spesa, anche con riferimento ad iniziative formative che si sviluppino su più annualità. Il contributo, qualora non usufruito nell'anno, ovvero negli anni precedenti, non può essere cumulato con quelli spettanti per le annualità successive.

Art. 5 (Quota incentivante)

1. Il Direttore Generale, tenendo conto degli obiettivi gestionali previsti dalla programmazione regionale e aziendale, stabilisce annualmente gli obiettivi del Direttore Sanitario il cui raggiungimento, accertato anche

mediante l'applicazione di appositi indicatori, può determinare la corresponsione, a titolo incentivante, di un compenso aggiuntivo nella misura massima del venti per cento di quanto indicato al precedente art. 4, comma 1.

2. In sede di definizione degli obiettivi viene determinata la misura percentuale complessiva del compenso aggiuntivo, la sua ripartizione per singoli obiettivi e le modalità di verifica del loro raggiungimento, in modo tale che la corresponsione della quota sia anche in relazione ai risultati di gestione complessivamente ottenuti dall'Azienda.

Art. 6 (Tutela legale)

1. L'Azienda Sanitaria, anche a tutela dei propri diritti e interessi, assume a proprio carico gli oneri di difesa sostenuti da Direttore Sanitario in relazione a procedimenti di responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile avviati nei suoi confronti con riguardo ad atti direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni.
2. L'Azienda medesima può anticipare gli oneri di difesa sin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del medesimo, a condizione che non sussista conflitto di interesse. La relativa valutazione e l'assunzione, in caso di accertata insussistenza del conflitto di interesse, della deliberazione competono al Direttore Generale.
3. Sono suscettibili di anticipazione gli oneri difensivi riferiti ad un solo legale, ivi compresi quelli di domiciliazione e di accertamento tecnico peritale. La rifusione degli oneri avviene, a domanda, sulla scorta di parcelle preventivamente liquidate dai competenti ordini professionali.
4. In caso di sentenza definitiva di condanna per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Azienda ripeterà tutti gli oneri sostenuti in ogni grado del giudizio per la difesa del Direttore Sanitario.

Art. 7 (Risoluzione e sospensione del rapporto contrattuale)

1. Il contratto verrà risolto nei seguenti casi:
 - a) quando sia sopravvenuto o, pur preesistente, sia stato successivamente accertato uno degli impedimenti di cui all'art. 3, comma 11, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
 - b) in caso di assenza o di impedimento superiore a sei mesi;
 - c) quando il Direttore Sanitario sia stato revocato ai sensi dell'art. 18, comma 6, L.R. 10/1995;
 - d) quando sia intervenuta sentenza di annullamento dell'atto di nomina ovvero quando si sia proceduto, in via di autotutela, all'annullamento dell'atto medesimo;
 - e) nei casi di decadenza automatica disciplinati dall'art. 2, commi 79 e 83 della Legge n. 191/2009;
 - f) negli altri casi previsti da leggi e regolamenti statali e regionali.
2. Il contratto si intende, altresì, risolto trascorsi tre mesi dalla sostituzione del Direttore Generale, ovvero quando, prima della scadenza di detto termine, sia nominato un soggetto diverso quale Direttore Sanitario.
3. Il Direttore Generale, con provvedimento motivato e previa contestazione degli addebiti, può sospendere per la durata massima di sei mesi il Direttore Sanitario nei casi previsti dall'art. 18, comma 5, L.R. 10/1995.
4. Nulla è dovuto, a titolo di indennizzo, nei casi previsti dal presente articolo.

Art. 8 (Norme applicabili)

1. Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al Titolo terzo del libro quinto del Codice Civile.

Art. 9 (Oneri e spese contrattuali)

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, condiviso e sottoscritto in due originali.

Alessandria,

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. Antonio Brambilla)

IL DIRETTORE SANITARIO

(dott.ssa Paola Costanzo)

Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma del Codice Civile la dott.ssa Paola COSTANZO dichiara di approvare espressamente le clausole di cui agli articoli 1, comma 2, 2 commi 1 e 3, 3, 4 e 7 del presente contratto.

Alessandria,

IL DIRETTORE SANITARIO

(dott.ssa Paola Costanzo)

Deliberazione del Direttore Generale

n. _____

Letto, approvato e sottoscritto.

Parere favorevole del DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Parere favorevole del DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

Copia
in pubblicazione